



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6255 del 2010, proposto da:
Comune di Casapulla, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in
Roma, via del Mascherino 72;

contro

So.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Della Rocca, con
domicilio eletto presso Luigi Amerigo Bottai in Roma, via G. Avezana N. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 12810/2010,
resa tra le parti, concernente REVOCA AFFIDAMENTO CONCESSIONE
SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Zoppolato e Tedeschini, per delega Della Rocca;

FATTO e DIRITTO

1. Con contratto del 19/2/2009, il Comune di Casapulla ha affidato la gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate alla SOGET, aggiudicataria della relativa gara bandita nel 2007.

Con il provvedimento impugnato in prime cure l'amministrazione comunale, a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, ha disposto la revoca dell'affidamento ravvisando l'opportunità di svolgerlo con le proprie strutture interne;

A sostegno dell'impugnata determinazione di revoca, il Comune ha messo in rilievo che il contratto stipulato con la società ricorrente sarebbe stato eccessivamente oneroso laddove il servizio avrebbe potuto essere svolto direttamente con risorse umane e strumentali del riorganizzato ufficio tributi dell'ente in modo da conseguire un risparmio annuale di 300.000//00 euro. Segnatamente, nel provvedimento gravato si puntualizza che, alla luce dell'aggio offerto dalla SOGET ed alla rimodulazione del gettito annuo, le entrate sarebbero state pari ad un totale di euro 3.698.400//00 cui corrisponde un aggio contrattuale dell'8,25% pari a euro 305.000//00, laddove i costi che l'ente avrebbe sostenuto per la gestione diretta del servizio sarebbero ammontati a euro 155.000//00, con un risparmio quindi di circa euro 150.000//00; inoltre l'esternalizzazione, decisa

nel 2007 dalla precedente maggioranza consiliare, avrebbe avuto ripercussioni su un ente locale di modeste dimensioni demografiche attesa la crisi economica che ha interessato tutti i livelli sociali;

2. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso disponendo l'annullamento del provvedimento di revoca.

Il Comune di Casapulla appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste la SOGET s.p.a., che ripropone tra l'altro la domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 1° marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L'appello del Comune è fondato.

Reputa, infatti, il Collegio che il provvedimento di revoca dell'affidamento di gestione delle entrate tributarie costituisce una legittima esplicazione del potere discrezionale di revoca, supportata dalla motivata rivalutazione dell'interesse originario alla luce dell'apprezzamento dei risparmi di spesa conseguibili mediante il ricorso alla gestione in house.

Osserva, in particolare, il Collegio che la determinazione in parola, frutto di una specifica istruttoria (relazione prot. n. 12608 del 23.10.2009, delibera n. 176 del 3.12.2009), risulta supportata dalla valutazione puntuale della possibilità di affrontare la gestione del servizio mediante una riorganizzazione dell'ufficio dei tributi idonea ad assicurare un risparmio annuale di oltre 300.000 // 00 euro. L'apprezzamento del risparmio di spesa risulta poi irrobustita dalla sottolineatura delle ripercussioni prodotte dalla crisi economica su un Comune di piccole dimensioni e dalla conseguenziale opportunità di adottare una soluzione organizzativa più efficiente e meno rischiosa.

La legittimità della determinazione amministrativa non risulta scalfita dalle riserve espresse dal responsabile dei servizi finanziari e dal Segretario comunale, posto che la determinazione conclusiva supera in modo motivato, alla stregua degli elementi sopra riportati, i profili di criticità evidenziati dagli apporti endoprocedimentali.

Quanto, poi, alla ponderazione comparativa degli interessi occorre rimarcare che la rilevanza dell'interesse pubblico evidenziato giustifica il sacrificio dell'affidamento del privato alla conservazione del bene conseguito, specie se si tiene conto del limitato lasso di tempo decorso dal tempo dell'affidamento (undici mesi) rispetto alla durata programmata del servizio affidato (nove anni) e del meccanismo compensativo dato dalla previsione dell'indennizzo di cui all'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si deve allora convenire che il provvedimento impugnato pone in atto una scelta organizzativa e gestionale che appartiene alla sfera del merito amministrativo, non sindacabile in assenza di profili di sviamento apprezzabili in sede di legittimità.

4. L'accoglimento dell'appello del Comune implica la reiezione dei motivi di ricorso con cui la parte originariamente ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca.

5. Deve a questo punto essere esaminato il motivo assorbito del ricorso di prime cure, ritualmente riproposto in sede di appello, con il quale la SOGET s.p.a. chiede la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. . 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il motivo deve trovare accoglimento limitatamente al danno emergente di cui il comma 1 *bis* dell'art. 21 *quinquies* cit. prevede il ristoro sulla scorta di un'opzione normativa che appare espressione di un principio generale volto ad introdurre una logica differenziazione tra conseguenze patrimoniali del provvedimento illegittimo di revoca ed effetti economici della legittima esplicazione del potere di autotutela.

Ai fini della quantificazione occorre fare riferimento al dettaglio delle spese sostenute dall'aggiudicatario, nel torno di tempo compreso tra la data di affidamento del servizio e la data della revoca, come documentate dalla parte ricorrente senza incontrare alcuna contestazione specifica da parte del Comune.

Tenuto conto che non devono essere prese in considerazione tutte le voci di spesa (tra cui, in particolare, personale, condominio, fitto dei locali, fatturazione) che hanno trovato adeguata remunerazione nell'aggio percepito per il periodo in cui il servizio è stato espletato, il Collegio reputa equo stimare il *quantum* dell'indennizzo nella misura finale di euro 20.000//00 (ventimila//00), oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del provvedimento di revoca fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Da detta ultima data andranno computati gli interessi legali fino al dì del soddisfo.

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello, accoglie in parte il ricorso di primo grado e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna, nei sensi in motivazione specificati, il Comune di Casapulla alla corresponsione, in favore di SOGET s.p.a., della somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 21 *quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)